



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

n. 17 del 28 dicembre 2020

Oggetto: verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 D.lgs 152/2006 s.m.i del Piano urbanistico attuativo per la realizzazione di un insediamento residenziale, comprensiva di edilizia residenziale sociale e box auto in via Gianturco n. 44/50.

Proponente: ing. Giacomo Ariemma

Autorità procedente: Comune di Napoli, Area *Urbanistica*, servizio *Pianificazione urbanistica attuativa*

Autorità competente: Comune di Napoli, Area *Ambiente*, servizio *Controlli ambientali e attuazione PAES*



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

(con Disposizione del Direttore Generale n. 14 del 17/05/2013)

Visto che:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, al titolo II della parte seconda detta norme in materia di Valutazione ambientale strategica di piani o programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
- il Regolamento regionale n. 17 del 18 dicembre 2009 individua all'art. 2 alcuni casi di esclusione di piani e programmi dalla procedura di VAS;
- negli *"Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della V.A.S. in regione Campania"*, approvati con Delibera di Giunta regionale n. 203 del 5 marzo 2010, sono individuati gli *"strumenti urbanistici e territoriali soggetti a VAS o a Verifica di assoggettabilità"*;
- con Regolamento regionale n. 5 del 4 agosto 2011, all'art. 2 comma 3 i Comuni vengono individuati quali *"autorità competenti per la VAS dei rispettivi piani e varianti nonché per i piani di settore dei relativi territori ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006"*;
- il Comune di Napoli, in attuazione a quanto stabilito dal Regolamento regionale 5/2011, con Disposizione del Direttore Generale n. 14 del 17/05/2013 ha individuato quale Autorità competente alla VAS, ai sensi del D.Lgs 152/06, la Direzione centrale *Ambiente, Tutela del territorio e del mare*, servizio *Controlli ambientali*, ufficio con funzioni di tutela, protezione, valorizzazione ambientale e di sostenibilità ambientale e diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 160 del 12 aprile 2018 sono stati stabiliti gli oneri istruttori per le procedure di verifica di VAS;
- con disposizione n. 11 del 20 aprile 2018, modificata con disposizione n. 3 del 30 gennaio 2020 del servizio *Controlli ambientali e attuazione PAES*, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo per la costituzione e il funzionamento della "Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali"*;
- con disposizione del servizio *Controlli ambientali e attuazione PAES* n. 4 del 30 gennaio 2020 è stata nominata la *Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali* del Comune di Napoli, struttura interna di supporto dell'Autorità competente del Comune di Napoli in materia di valutazioni ambientali.

Premesso che:

- con nota PG/256303 del 19 marzo 2019 il servizio *Pianificazione urbanistica attuativa* ha formalizzato istanza di verifica di assoggettabilità a VAS per la proposta di Pua presentata dall'ing. Giacomo Ariemma, trasmettendo all'Autorità competente il relativo Rapporto preliminare ambientale;
- con nota PG/332601 del 10 aprile 2019 lo scrivente, a seguito della verifica documentale, ha richiesto la trasmissione di un nuovo rapporto preliminare ambientale;
- con nota PG/500634 in data 22 luglio 2020 è stato trasmesso dal servizio *Pianificazione*



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

urbanistica attuativa l'integrazione presentata dal proponente;

- in data 26 agosto 2020 con pec, registrata al PG/557088, il proponente ha trasmesso all'autorità competente la ricevuta del pagamento degli oneri istruttori;
- in data 9 settembre 2020 sono stati identificati in apposito verbale i soggetti competenti in materia ambientale (Sca) da autorità competente e autorità procedente;
- con prot. PG/603237 del 16 settembre 2020 l'Autorità procedente ha dato avvio alla fase di consultazione, trasmettendo gli elaborati ai predetti Sca, per la durata di 30 giorni;
- con nota PG/707857 del 27 ottobre 2020 l'Autorità procedente ha comunicato la chiusura delle consultazioni trasmettendo all'Autorità competente le osservazioni pervenute;
- in data 30 novembre 2020 si è riunita la *Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali* del Comune di Napoli che ha espresso il parere di competenza, come previsto dall'art. 2 del *Disciplinare organizzativo per la costituzione e il funzionamento della "Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali"*.

Esaminati:

- il rapporto preliminare ambientale;
- il quadro pianificatorio e programmatico di riferimento nazionale, regionale e comunale e gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica relativi all'area di intervento e all'ambito di influenza del piano.

Rappresentato che l'area del PUA:

- si trova lungo via Emanuele Gianturco, confinante col quartiere residenziale di Sant'Erasmo a sud, circondata da capannoni e grandi aree industriali come la ex Feltrinelli e vicina ad infrastrutture ferroviarie e autostradali;
- occupa una superficie di circa 3.000 mq e presenta una vasta superficie impermeabilizzata;
- in parte è occupata da una palazzina residenziale storica sul fronte di via Gianturco, da un capannone retrostante, ulteriore corpi di fabbrica in parte adibiti a capannoni, in parte a celle frigorifere e depositi, ed in parte ad uffici.

Rilevato, inoltre, che relativamente agli aspetti urbanistici le aree oggetto di intervento:

- ricadono nella zona D - *Insedimenti per la produzione di beni e servizi*, sottozona Db - *Nuovi insediamenti per la produzione di beni e servizi*, disciplinate rispettivamente dagli art. 35 e 37 delle NTA della Variante Generale al PRG;
- ricadono nell'Ambito n.12 *Gianturco*, disciplinato dall'art 137 e nel Sub-ambito N.12e *Feltrinelli*, disciplinato dall'art. 142 delle NTA della Variante Generale al PRG;
- rientrano nel *Sito di Interesse Nazionale Napoli Orientale*, individuato ai sensi del Dlgs 152/06 - O.M. n.2948, art. 8, comma 3 del 25/02/1998, Ordinanza Commissariale 20/12/1999 G.U. 08/03/2000;
- ricadono nel *Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.S.A.I.)* dell'Autorità di Bacino della Campania Centrale, adottato con delibera del Comitato Istituzionale n.30 del 28/07/2014 (BURC



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

n.58 del 11/08/2014), nella carta del rischio idraulico “R1- Rischio moderato”, ad esclusione di una parte della particella 122;

- non rientrano nel perimetro delle zone vincolate dal Dlgs 42/2004 parte terza né nei perimetri dei piani territoriali paesistici Agnano Camaldoli (DM 06/11/1995) e Posillipo (DM 14/12/1995) né nella perimetrazione del Parco Regionale dei Campi Flegrei (DPGR Campania n.782 del 13/11/2003), né nella perimetrazione del Parco Regionale Metropolitano delle Colline di Napoli (DPGR Campania n.3922 del 17/07/2004);

- ricade nel piano di zonizzazione acustica del Comune di Napoli in Classe V “Aree prevalentemente industriali, ovvero aree interessate da insediamenti industriali e da scarsa presenza di abitazioni”.

Rilevato, altresì, che la proposta progettuale:

- è stata formulata ai sensi della L.R. 19/09 e s.m.i. “*Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa*”, ai sensi dell'art.5 (*Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione*) e dell'art.7 (*Riqualificazione aree urbane degradate*), comma 5 della L.R. Campania n.19/2009 e s.m.i.;

- prevede la trasformazione urbana di un'area a prevalente destinazione industriale/produttiva ubicata nella zona orientale di Napoli lungo via Emanuele Gianturco, confinante dal quartiere residenziale di Sant'Erasmo a sud, circondata da capannoni e grandi aree industriali come la ex Feltrinelli e vicina ad infrastrutture ferroviarie e autostradali;

- consiste in un intervento di demolizione e ricostruzione di differenti corpi di fabbrica che, seppure costituenti un unico complesso immobiliare, ad oggi dismesso, hanno destinazioni d'uso differenti, e la volumetria esistente con destinazione commerciale/industriale risulta già dismessa dal 1992, secondo quanto asseverato nella relazione tecnica trasmessa;

- prevede la demolizione e ricostruzione dell'immobile con destinazione d'uso residenziale di 2.726mc con incremento volumetrico del 35% ai sensi dell'art.5, L.R. Campania n.19/2009 e s.m.i.;

- prevede la demolizione e ricostruzione degli immobili commerciali/industriali retrostanti a parità di volumetria (10.094 mc) con cambio di destinazione d'uso, 70% residenziale e 30% housing sociale, ai sensi dell'art.7, comma 5 della L.R. Campania n.19/2009 e s.m.i.;

- prevede la realizzazione di 52 unità abitative di cui 12 destinate ad housing sociale, la realizzazione di 52 box pertinenziali e la sistemazione degli spazi esterni;

- prevede l'intera monetizzazione degli standard urbanistici ai sensi del DM n. 1444/1968.

Preso atto che:

- con nota PG/707857 del 27 ottobre 2020 l'Autorità procedente ha comunicato la chiusura delle consultazioni trasmettendo all'Autorità competente le osservazioni pervenute dei seguenti soggetti:

- *Acqua Bene Comune Napoli* con PEC del 02/10/2020 acquisita al protocollo con PG/2020/649413 del 05/10/2020;

- *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per il risanamento ambientale – Divisione III Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale* con PEC del



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

14/10/2020 acquisita al protocollo con PG/2020/676084 del 14/10/2020;

- *Ente Idrico Campano* con PEC del 16/10/2020 acquisita al protocollo con PG/2020/685374 del 19/10/2020.

Preso atto che successivamente al termine delle consultazioni è pervenuta l'osservazione dell'Autorità di Bacino, acquisita con PG/851912 del 22 dicembre 2020.

Rilevato che:

- la *Società Acqua Bene Comune Napoli* osserva che non risultano interferenze con gli impianti di sua gestione. Fa presente inoltre che per poter valutare correttamente l'idoneità dell'infrastruttura idrica e fognaria esistente, rispetto alle esigenze dell'insediamento di progetto, è necessario acquisire il dettaglio esecutivo del fabbisogno di acqua potabile e di portate delle acque di scarico. Comunica inoltre che sarà necessario concordare congiuntamente le posizioni dei punti di allaccio idrico e le posizioni dei punti di immissione in fogna tenendo conto degli impianti esistenti;

- il *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per il risanamento ambientale - Divisione III Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale*, osserva che: in relazione al quadro ambientale il Piano di Caratterizzazione relativo all'area in esame è stato ritenuto approvabile dalla Conferenza di Servizi decisoria semplificata asincrona indetta con nota prot. 5222/STA del 07.03.2017 e approvato con decreto del MATTM prot. n. 318 del 08.06.2017, il Ministero comunica, tra l'altro, che prima dell'inizio dei lavori dovrà essere definito lo stato di contaminazione della falda attraverso il monitoraggio prescritto nell'ambito del Decreto n. 531 del 30.12.2019 e laddove da detto monitoraggio si rilevasse il perdurare dello stato di contaminazione, al POC dovranno essere definiti gli interventi da attuare sulla falda e prodotta idonea documentazione volta a dimostrare la non interferenza delle opere di progetto con gli interventi di bonifica. Comunica inoltre che gli interventi e/o le opere che possono interferire con le matrici suolo/sottosuolo insaturo e acque di falda, dovranno essere realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino e non interferiscano con il completamento e l'esecuzione della bonifica. I suddetti interventi non dovranno, inoltre, determinare rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area, né causare un incremento della contaminazione presente nel sito.

L'*Ente Idrico Campano* comunica che, trattandosi di un intervento di riqualificazione urbana su un insediamento preesistente, le incidenze di cui alla propria competenza restano invariate e pertanto esprime parere favorevole;

L'*Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale* ha espresso parere favorevole con prescrizioni da recepire in fase esecutiva del PUA.

Acquisito il verbale del 30 novembre 2020 della Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali, che ha analizzato le problematiche ambientali emerse e formulato il proprio parere, ai sensi dell'art. dall'art. 2 del Disciplinary organizzativo per la costituzione e il funzionamento della "Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali", con la proposta di esclusione dalla procedura di VAS per Piano urbanistico attuativo in oggetto con prescrizioni.

Rilevato che dal verbale della Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali sono emerse le seguenti problematiche:



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

1) Valutazioni sul consumo di suolo e gestione della risorsa idrica

L'area oggetto di intervento risulta attualmente completamente impermeabile. Negli elaborati progettuali non vi sono indicazioni sul consumo di suolo, sull'indice di permeabilità futuro e sulla gestione delle risorse idriche. Premesso che l'area appare nelle previsioni di progetto mantenere il grado di impermeabilizzazione al suolo, non sono indicate misure di risparmio della risorsa idrica in ottemperanza al Piano di gestione delle acque e interventi che aumentino il grado di permeabilità del suolo con riferimento al *Piano stralcio per la Tutela del Suolo e delle Risorse idriche*.

Pertanto, è opportuno ai fini compensare gli effetti idraulici dell'impermeabilizzazione del suolo:

- adottare sistemi di gestione sostenibile della risorsa acqua, finalizzati a compensare gli effetti idraulici dell'impermeabilizzazione del suolo, introducendo il principio dell'invarianza idraulica, che sancisce che la portata al colmo di piena risultante dal drenaggio di un'area debba essere costante prima e dopo la trasformazione programmata dell'uso del suolo dell'area stessa;
- potenziare la percezione della componente naturale riducendo la superficie pavimentata ai soli percorsi e alle aree funzionali connesse.

A tal fine, è necessario garantire la realizzazione nel nuovo insediamento di sistemi per il risparmio della risorsa idrica con particolare riferimento agli usi (potabili, irrigui), prevedendo:

- dispositivi in grado di ridurre il consumo di acqua potabile;
- una raccolta di acque meteoriche sia delle superfici impermeabili sia delle coperture e aree scoperte di pertinenza di piazzali e dei parcheggi, previo trattamento di prima pioggia, convogliate invece che nei recapiti fognari, in serbatoi o cisterne o accumuli naturali, per irrigazione a verde di pertinenza, per pulizia degli spazi pertinenziali interni ed esterni.

Sulla base del *Piano stralcio per la Tutela del Suolo e delle Risorse idriche* è necessario garantire:

- il mantenimento per le nuove aree pavimentate della massima permeabilità possibile del terreno per le acque meteoriche, attraverso l'impiego di pavimentazioni drenanti, predisponendo comunque un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia oppure ove non realizzabile la previsione di un tetto verde sulla copertura del garage interrato e sulla copertura degli edifici;
- il rispetto del principio dell'invarianza idraulica.

2) Aspetti relative alla bonifica

L'autorità competente in materia di bonifica è la Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'*Ambiente delle Tutela del Territorio e del Mare*.

Con riferimento alla verifica di assoggettabilità a VAS della "Proposta di Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata, con valore di permesso di costruire, per un intervento ai sensi dell'art.5 e dell'art. 7, comma 5 della L.R. Campania n.19 del 2009 e ss.mm.ii., sito in via E. Gianturco n. 44-50, ricadente nell'Ambito n.12 "Gianturco" - Sub-ambito n.12e "Feltrinelli", la Divisione III Siti di Interesse Nazionale, si è espressa circa la proposta di PUA in merito agli aspetti ambientali e limitatamente al livello del dettaglio della documentazione trasmessa dal Servizio *Pianificazione urbanistica attuativa*, con nota protocollo n. 0081527 del 14/10/2020, giusta acquisizione al protocollo generale al PG/2020/0676084 del 14/10/2020. Tali considerazioni si intendono completamente recepite nel presente parere.



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

3) Aspetti geologici

Da quanto emerge dall'analisi degli aspetti geologici, geomorfologici ed idrogeologici, si evince che l'area, di categoria topografica T1 (*Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media $i \leq 15^\circ$*), pur rappresentando una conoide alluvionale ubicata a margine delle pendici vesuviane, dalle indagini sismiche effettuate è stata rilevata come categoria di suolo di fondazione il tipo C, ovvero "*Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con spessori superiori a 30m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di VS30 compresi tra 180m/s e 360m/s (ovvero $15 < NSPT < 30 < 50$ nei terreni a grana grossa e $70 < cu_{30} < 250kPa$ nei terreni a grana fina)*".

Gli spettri di risposta elastici ottenuti sono rappresentativi delle componenti orizzontale e verticale delle azioni sismiche di progetto per la tipologia di sito (categoria di suolo C – categoria topografica T1) individuata nell'area oggetto di indagine.

Da quanto si evince dalle conclusioni della caratterizzazione sismica effettuata su territorio di classificazione sismica classe 2, categoria di suolo C e categoria topografica T1, avendo ricavato tutti i parametri d'interesse ingegneristico, quali gli spettri di risposta elastici, le condizioni geologiche e geomorfologiche del sito non possono essere considerate come predisponenti al dissesto, purché vengano rispettati i criteri indicati nelle NTC-2018 per tale categoria di suolo.

4) Energia

Va evidenziato che nella valutazione non si è tenuto conto dell'aggiornamento del *Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile* (PAES) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 dell'11 luglio 2018 né dello stato di attuazione verificato in occasione dei monitoraggi delle emissioni di CO₂, di cui alle informazioni pubblicate sia sul sito del Patto dei Sindaci che sul sito istituzionale del Comune di Napoli: www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/35107.

Nella fase progettuale non sembrerebbero inoltre essere stati approfonditi gli aspetti tecnici connessi all'adattamento al cambiamento climatico in atto.

Ciò premesso, il progetto è caratterizzato da un approccio che pone sufficiente attenzione alla sostenibilità, con la definizione di misure e scelte che mitigano l'inevitabile consumo energetico - con la conseguente produzione di emissioni - che comporterà la realizzazione dell'intervento, in un approccio che però sembra non tener conto dei più recenti disposti normativi.

Le scelte tecniche, di cui è dato cenno, necessitano di verifica ai sensi del disposto normativo ex d.lgs. 48/2020, d.lgs. 192/2005, d.lgs. 28/2011, decreti interministeriali 26 giugno 2015.

5) Rumore

Si rileva che nella documentazione e nel rapporto preliminare non è presente alcuna valutazione sulla componente "rumore".

L'area ricade nel piano di zonizzazione acustica del Comune di Napoli in Classe V "*Aree prevalentemente industriali, ovvero aree interessate da insediamenti industriali e da scarsa presenza di abitazioni*".



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

6) Sostenibilità ambientale del piano e misure di compensazione e riequilibrio ambientale

Come rappresentato nelle premesse, il piano, così come proposto, non riveste rilevanza urbanistica (vedi paragrafo *Ambito di influenza*), ma per una valutazione della sua sostenibilità ambientale è opportuno considerare non solo il lotto oggetto di PUA, ma un'area più estesa comprensiva almeno del lotto adiacente (ex campo rom) oggetto della proposta di PUA ex Feltrinelli oggi decaduto.

Quest'ultimo piano prevedeva nell'area in questione (ex campo rom), oggi ineditata, la realizzazione di una nuova volumetria, a produzione di servizi (un albergo).

Se il piano sopracitato oggi fosse ancora vigente, sarebbe stato necessario obbligatoriamente, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente 30 marzo 2015, effettuare una Valutazione Ambientale Strategica per il piano in oggetto, finalizzata a valutare gli *effetti cumulativi* indotti dalle previsioni urbanistiche dai due piani.

Infatti, il sopracitato decreto, nell'Allegato al punto 4.1, relativo al criterio "*cumulo con altri progetti*" precisa che "*Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare: - la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario (...) e - che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale*".

Precisa, inoltre, che "*la VAS risulta essere, infatti, il contesto procedurale più adeguato a una completa e pertinente analisi e valutazione di effetti cumulativi indotti dalla realizzazione di opere e interventi su un determinato territorio*".

Ma considerato che il PUA ex Feltrinelli non è vigente, non ricorre quest'obbligo normativo, ma è necessario comunque considerare che i potenziali impatti ambientali prodotti dalla realizzazione del Piano in oggetto, non è limitata al suo perimetro di intervento, ma è estesa al suo ambito di influenza, in particolar modo all'adiacente area dell'"ex campo rom".

Il piano, che prevede la realizzazione di due immobili residenziali, di cui uno destinato ad *housing sociale*, e di box interrati, non prevede, stante l'esigua estensione del lotto, la realizzazione di previste attrezzature di quartiere. Infatti, come dichiarato nella relazione istruttoria dell'autorità procedente, gli *standard urbanistici*, di cui al DM n. 1444/1968 previsti per la realizzazione del piano in oggetto, saranno interamente monetizzati.

Relativamente alla sostenibilità ambientale dell'intervento singolo, è possibile prescrivere misure di mitigazione al consumo di suolo (indice di permeabilità), di una migliore gestione della gestione della risorsa idrica (principio dell'invarianza idraulica), di adattamento ai cambiamenti climatici e dell'uso razionale della risorsa energia.

Relativamente alla sostenibilità ambientale del piano all'interno del suo ambito di influenza è necessario valutarne gli effetti cumulativamente con altri piani in un contesto più ampio, in quanto la compatibilità ambientale delle aree è subordinata ad un corretto equilibrio delle quote degli usi previsti e/o ad una limitazione dei carichi urbanistici previsti.

Pertanto, è opportuno in questa sede suggerire prescrizioni/indicazioni nel bilancio complessivo



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

dell'ambito di influenza considerato.

Considerato che il piano in oggetto, per la sua rilevanza di natura edilizia, piuttosto che urbanistica, per la sua limitata estensione territoriale, per i potenziali impatti ambientali prodotti, non sia singolarmente da assoggettare a procedura di VAS.

Considerato altresì, che, come prevede il Dm 30.03.2015, solo *“la VAS risulta essere (...) il contesto procedurale più adeguato a una completa e pertinente analisi e valutazione di effetti cumulativi indotti dalla realizzazione di opere e interventi su un determinato territorio”*, si prescrive che venga effettuata la procedura di VAS, ai sensi dell'art. 13 e seguenti D.lgs 152/2006, sul successivo piano urbanistico attuativo comprendenti l'area ex campo rom che valuti gli effetti cumulativi dei piani ricadenti nello stesso ambito territoriale, tra cui quello in oggetto. Nelle more della definizione del sopracitato PUA, si suggerisce all'autorità procedente, di valutare la realizzazione degli standard sopra citati (in questo caso monetizzati nel PUA in oggetto), in un'area limitrofa nello stesso ambito di influenza del piano, quale, ad esempio, l'ex campo rom. Inoltre, considerata la densità edilizia della zona, si suggerisce, in particolare, la previsione di una maggiore dotazione di superfici destinate a verde di quartiere, anche come azione di compensazione e riequilibrio ambientale.

Acquisito il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale a conclusione delle fasi di consultazione e della fase istruttoria e a seguito dell'emissione del parere da parte della Commissione, e ritenuto di acquisirlo integralmente con le prescrizioni ivi contenute.

Letti:

- l'art. 107 D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 6, 11 e 12 D.lgs 152/2006.

Attestato che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c.2, lett. a) del *Regolamento dei Controlli interni*, approvato con deliberazione di C.C. n.4 del 28/2/2013, modificato con deliberazione consiliare n. 49 dell'11/07/2018;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art. 1, comma 41) non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto.

Sulla base di quanto esaminato, verificato e valutato, tenuto conto del livello di sensibilità ambientale dell'area interessata dal Piano urbanistico attuativo per la realizzazione di un insediamento residenziale, comprensiva di edilizia sociale, e box auto in via Gianturco, n. 44/50, nonché secondo quanto previsto dall'art. 12 del D.lgs 152/2006 e secondo quanto stabilito dal *“Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania”* e dagli *“Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania”*.

Sentita l'Autorità Procedente,

DISPONE



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

1) Di escludere dalla procedura di VAS il Piano urbanistico attuativo per la realizzazione di un insediamento residenziale, comprensiva di edilizia residenziale sociale e box auto in via Gianturco, n. 44/50, con le seguenti prescrizioni da recepire nella fase di approvazione del progetto definitivo:

a) Per gli aspetti relativi alle componenti Suolo/Sottosuolo/Acqua:

- con riferimento al livello del dettaglio della documentazione trasmessa si rimanda a quanto espresso dalla Divisione III Siti di Interesse Nazionale della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare dal Servizio Pianificazione Attuativa Generale, con nota protocollo n. 0081527 del 14/10/2020;

- con riferimento al Piano di gestione delle acque, come misura di mitigazione e riequilibrio ambientale, è necessario garantire la realizzazione nel nuovo insediamento di sistemi per il risparmio della risorsa idrica con particolare riferimento agli usi (potabili, irrigui), prevedendo:

- dispositivi in grado di **ridurre il consumo di acqua potabile**;
- una raccolta di acque meteoriche sia delle superfici impermeabili sia delle coperture e aree scoperte di pertinenza di piazzali e dei parcheggi, previo trattamento di prima pioggia, convogliate invece che nei recapiti fognari, in serbatoi o cisterne o accumuli naturali, per pulizia degli spazi pertinenziali interni ed esterni.

- con riferimento al Piano stralcio per la Tutela del Suolo e delle Risorse idriche, come misura di mitigazione e riequilibrio ambientale, è necessario garantire:

- il mantenimento per le nuove aree pavimentate della **massima permeabilità possibile** del terreno per le acque meteoriche, attraverso l'impiego di pavimentazioni drenanti, predisponendo comunque un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia oppure ove non realizzabile la previsione di un tetto verde sulla copertura del garage interrato e sulla copertura degli edifici;
- il rispetto del **principio dell'invarianza idraulica**, che sancisce che la portata al colmo di piena risultante dal drenaggio di un'area debba essere costante prima e dopo la trasformazione programmata dell'uso del suolo dell'area stessa;

- recepire le prescrizioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale da recepire in fase esecutiva del PUA, di seguito riportate:

“a) valutare la compatibilità nei riguardi del Rischio Idraulico in conformità a quanto prescritto dalle richiamate norme del PSAI;

b) garantire il rispetto del risparmio idrico, applicando un uso razionale nei nuovi insediamenti quali: dispositivi capaci di ridurre il consumo di acqua potabile; recupero delle acqua piovane per irrigazione e pulizia;

c) garantire il mantenimento per i parcheggi e le zone di pertinenza degli edifici, ove possibile, una buona permeabilità del terreno per le acque meteoriche, attraverso l'impiego di pavimentazioni drenanti, avendo cura di adottare soluzioni idonee ad impedire la contaminazione della falda (attesa la vicinanza al corso d'acqua), predisponendo comunque un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia, nel rispetto dei parametri imposti dal D.L.vo 152/06”.



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

b) Per gli aspetti relativi alle componenti Energia, Aria e Cambiamenti climatici:

- **ai fini di migliorare la resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici** introdurre soluzioni tipo giardino verticale o facciata verde e utilizzare, ovunque possibile, materiali ad elevata riflettanza;
- **rispettare puntualmente i dettami della normativa vigente in materia di contenimento dei consumi energetici in edilizia e di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili** (d.lgs. 48/2020, d.lgs. 192/2005, d.lgs. 28/2011, decreti interministeriali 26 giugno 2015), con particolare riferimento al recente disposto del d.lgs. 48/2020 e all'obbligo, ex art. 4bis del d.lgs. 192/2005, secondo il quale dal 1° gennaio 2021 gli edifici di nuova costruzione devono essere **edifici a energia quasi zero**.

Si precisa che la verifica dell'ottemperanza alla suddetta normativa potrà essere svolta sulla base della **documentazione** di progetto che dovrà obbligatoriamente comprendere:

- relazione tecnica ex decreto 26 giugno 2016 "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici", corredata da schede delle strutture con le caratteristiche termiche e igrometriche e analisi dei ponti termici;
- grafici illustrativi dell'intervento, che dovranno riportare gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile previsti e i riferimenti puntuali alle *schede delle strutture* allegate alla suddetta relazione tecnica, in modo da mettere agevolmente in corrispondenza gli elementi (murature, finestre, etc) descritti in pianta e sezione ai particolari tecnici di cui alle *schede*;
- AQE/APE di previsione;
- valutazione del livello di sostenibilità energetica e ambientale degli edifici ex Protocollo Itaca Campania di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 145 del 12 aprile 2011.

c) Per gli aspetti relativi alla componente Rumore:

- produrre prima dell'approvazione del definitivo/rilascio del permesso di costruire una **relazione sulla valutazione del rispetto dei requisiti di fonoisolamento** indicati nel DPCM del 5 dicembre 1997 "*Determinazione dei requisiti acustici degli edifici*".

2) Che al progetto definitivo dovrà essere allegata una **relazione** del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare e il **recepimento delle prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale del piano**.

3) Che l'Autorità procedente, nelle successive proposte di pianificazione ricadenti nell'ambito di influenza del piano, valuti il recepimento delle osservazioni di cui al *punto 6) sostenibilità ambientale del piano e misure di compensazione e riequilibrio ambientale* del verbale del 30 novembre 2020 della Commissione per le valutazioni ambientali, di seguito riportate:

"si prescrive che venga effettuata la procedura di VAS, ai sensi dell'art. 13 e seguenti D.lgs 152/2006, sul successivo piano urbanistico attuativo comprendente l'area ex campo rom che valuti gli effetti cumulativi dei piani ricadenti nello stesso ambito territoriale, tra cui quello in



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

oggetto. Nelle more della definizione del sopracitato PUA, si suggerisce all'autorità procedente di valutare la realizzazione degli standard sopra citati (in questo caso monetizzati nel PUA in oggetto), in un'area limitrofa nello stesso ambito di influenza del piano, quale, ad esempio, l'ex campo rom. Inoltre, considerata la densità edilizia della zona, si suggerisce, in particolare, la previsione di una maggiore dotazione di superfici destinate a verde di quartiere, anche come azione di compensazione e riequilibrio ambientale”.

- 4)** Che le prescrizioni di cui al punti 1) lettere a) b) e c) dovranno essere recepite e verificate in tutti gli atti autorizzativi del piano in oggetto.
- 5)** Di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento all'Autorità Procedente – area *Urbanistica*, servizio *Pianificazione urbanistica attuativa*.
- 6)** Che gli atti citati nella presente disposizione siano depositati presso la sede dell'Autorità competente.
- 7)** Di rendere pubblica la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS mediante pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 12 comma 6 del D.lgs 152/2006 e in estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, in capo all'autorità Procedente come previsto *dagli Indirizzi Operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania*.
- 8)** Di rendere noto che, avverso la presente determinazione, l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso al TAR competente.

Sottoscritta digitalmente da

Il dirigente

Emilia G. Trifiletti

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.